



IGQ

STATUTO

Edizione 14 - approvata dall'Assemblea straordinaria l'11 giugno 2020

Articolo 1 Costituzione e sede

- 1.1 È costituita, sotto il patrocinio del Consiglio Nazionale delle Ricerche CNR, una Associazione denominata: Istituto Italiano di Garanzia della Qualità IGQ la quale potrà utilizzare in forma breve la denominazione IGQ.
- 1.2 L'Istituto Italiano di Garanzia della Qualità – IGQ – ha sede legale in Sesto San Giovanni (MI), e svolge la sua attività senza fini di lucro. Gli uffici della sede potranno essere trasferiti con delibera del Consiglio Direttivo ad altro indirizzo in Sesto San Giovanni (MI). L'Istituto, con delibera del Consiglio Direttivo, può istituire o sopprimere delegazioni o uffici senza rappresentanza stabile in altre località del territorio nazionale.

Articolo 2 Scopi dell'Istituto

- 2.1 L'Istituto, operando conformemente ai principi di Certificazione ISO (International Organization for Standardization), CEN (Comité Européen de Normalisation) ed UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) si propone di:
 - a) formulare e amministrare un sistema tecnico e organizzativo per il rilascio e il controllo dell'uso della "certificazione IGQ" per i sistemi di qualità ed i sistemi di gestione aziendale, per i processi ed i prodotti delle aziende di produzione, servizi, commercializzazione e fornitura nel settore della metallurgia, delle trasformazioni e dei relativi derivati industriali ed in ogni altro settore per il quale l'Istituto detenga le necessarie competenze;
 - b) effettuare secondo le normative nazionali ed internazionali - anche su mandato delle Pubbliche Amministrazioni - valutazioni, ispezioni, convalide, accertamenti, verifiche e controlli;

esplicare ogni attività che possa favorire rapporti tra produttori, distributori, utilizzatori ed organi di controllo basati su specifiche e definite modalità di garanzia e affidabilità dei prodotti, dei servizi, dei processi e dell'organizzazione aziendale;

effettuare verifiche per la sicurezza delle attrezzature di lavoro ai sensi del Decreto legislativo 8 aprile 2008 n° 81 e del Decreto Ministeriale 11 aprile 2011 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni;
 - c) diffondere la cultura della qualità e della gestione aziendale con tutti i mezzi, inclusa l'attività di formazione ed informazione;
 - d) assicurare i rapporti con Istituti e Organizzazioni nazionali, esteri e sovranazionali che operano nel medesimo campo di attività ed in campi affini, allo scopo di ottenere la reciprocità di riconoscimento delle predette certificazioni.
- 2.2 Tale attività potrà esplicarsi anche tramite la promozione e fondazione di associazioni ed Istituti nazionali od internazionali e la partecipazione a società o consorzi di capitali costituiti o costituendi, nazionali ed esteri.

Articolo 3 Categorie dei soci

3.1 I soci si distinguono in :

- a) soci ordinari,
- b) soci di diritto,
- c) soci sostenitori,

Articolo 4 Soci ordinari

4.1 Sono soci ordinari le Federazioni ed Associazioni industriali e di categoria di produttori e di utilizzatori interessate alla certificazione della qualità dei sistemi, dei servizi, dei prodotti, dei processi che ne facciano domanda e che, su proposta del Consiglio Direttivo, vengano accettati dall'Assemblea con voto favorevole di almeno due terzi dei soci ordinari presenti o rappresentati.

Articolo 5 Soci di diritto

5.1 Sono soci di diritto, oltre all'ente patrocinatore CNR, i ministeri, gli organismi ed agenzie ministeriali ed istituzionali che chiedano di divenire soci dell'Istituto.

Articolo 6 Soci sostenitori

- 6.1 Sono soci sostenitori le Associazioni e gli Enti pubblici e privati che non abbiano interessi contrastanti con le finalità dell'Istituto, che ne facciano domanda ed ottengano l'ammissione a seguito di delibera del Consiglio Direttivo.
- 6.2 La presentazione della domanda comporta di per sé l'accettazione dello Statuto, nonché degli accordi convenuti all'atto della domanda stessa.

Articolo 7 Recesso, esclusione

- 7.1 Il recesso dei soci è valido se la dichiarazione di recesso è notificata con lettera raccomandata al Presidente almeno tre mesi prima della fine dell'anno solare. Il socio che recede è tenuto a corrispondere la quota associativa per l'anno in corso indipendentemente dalla data dell'avviso.
- 7.2 A carico del socio ordinario o sostenitore che sia venuto meno ai doveri associativi o abbia svolto o svolga attività in contrasto con gli scopi ed i compiti dell'Istituto può essere deliberata, dall'Assemblea, con una maggioranza di almeno due terzi, su proposta del Consiglio e sentito il Collegio dei Probiviri, l'esclusione, dopo che il Consiglio stesso abbia esperito gli opportuni tentativi di rimuovere le cause che l'avrebbero determinata.

Articolo 8 Contributi associativi

- 8.1 I soci ordinari e i soci sostenitori versano all'Istituto un contributo associativo annuo nella misura che verrà di volta in volta determinata dall'Assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
- 8.2 I soci di diritto sono esclusi dal pagamento dei contributi associativi.

- 8.3 L'Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, può stabilire una quota di accesso che i soci Ordinari e Sostenitori dovranno versare all'atto dell'ammissione ed il cui ammontare sarà determinato annualmente dall'Assemblea.

Articolo 9 Organi statutari

9.1 Sono organi statutari dell'Istituto:

- a) l'Assemblea,
- b) la Presidenza,
- c) il Consiglio Direttivo,
- d) il Comitato Esecutivo,
- e) il Comitato Scientifico,
- f) il Collegio dei Revisori dei Conti o il Revisore Unico,
- g) il Collegio dei Probiviri,

Articolo 10 Assemblea

- 10.1 Hanno diritto di partecipare all'Assemblea i legali rappresentanti dei soci o loro delegati.
- 10.2 L'Assemblea ordinaria è convocata dal Presidente almeno una volta all'anno, entro il 30 aprile o, quando particolari esigenze lo richiedano, entro il 30 giugno.
- 10.3 L'Assemblea potrà altresì essere convocata in forma straordinaria ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano opportuno.
- 10.4 La convocazione formale dell'Assemblea avviene tramite comunicazione da spedirsi mediante lettera raccomandata (o suo equivalente elettronico) o telefax ai soci almeno quindici giorni prima del giorno fissato per la riunione con l'indicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli argomenti all'ordine del giorno.
- 10.5 L'Assemblea:
- a) delibera sui problemi e sulle direttive d'ordine generale dell'Istituto, sull'attività da esso svolta e su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio;
 - b) procede alla nomina delle cariche sociali: con il solo voto dei soci ordinari, nomina il Presidente, fino a tre Vice Presidenti, ed un numero di consiglieri non superiore al numero dei soci di diritto, tra essi sceglie il Consigliere Tesoriere; qualora i soci sostenitori ed i soci di diritto intendano avvalersi della facoltà di designare i loro rappresentanti, nomina un Consigliere per ogni socio sostenitore scegliendolo nell'ambito dei soci sostenitori stessi ed un consigliere per ogni socio di diritto. Le cariche sociali possono essere remunerate; l'Assemblea fissa l'ammontare dell'emolumento o del gettone di presenza;
 - c) nomina il Collegio dei Revisori dei Conti, designandone il presidente, o il Revisore Unico e ne definisce l'emolumento;
 - d) nomina il Collegio dei Probiviri, composto da 3 membri scelti tra persone di chiara fama anche tra i non soci dell'Istituto;
 - e) nomina e revoca il Presidente ed i membri del Comitato Scientifico;
 - f) nomina, a suo insindacabile giudizio, il Presidente Onorario;

- g) discute e delibera sulla relazione e sul bilancio consuntivo presentato dal Consiglio;
 - h) delibera l'ammissione dei nuovi soci ordinari a norma dell'Articolo 4 e l'esclusione dei soci a norma dell'Articolo 7;
 - i) determina l'ammontare dell'eventuale quota di accesso per i nuovi soci ai sensi dell'Articolo 8;
 - j) in forma straordinaria discute e delibera delle modifiche allo Statuto.
- 10.6 L'Assemblea, ordinaria o straordinaria, è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione quando sia presente almeno un terzo dei soci.
- 10.7 Ogni socio, quale che ne sia la categoria, ha diritto ad un voto.
- 10.8 Il socio può rilasciare delega per la partecipazione all'Assemblea anche ad altro socio purché appartenente alla stessa categoria.
- 10.9 Le delibere dell'Assemblea, ove lo Statuto non preveda una maggioranza diversa, sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei soci presenti o rappresentati e comunque con il voto favorevole dei due terzi dei soci ordinari presenti o rappresentati.
- 10.10 L'assemblea può tenersi anche in audio o videoconferenza, a condizione che:
- (a) possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità degli intervenuti in proprio o rappresentati per delega, e verificata la regolarità delle deleghe rilasciate;
 - (b) vengano garantiti il regolare svolgimento dell'assemblea stessa e l'esercizio del diritto di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;
 - (c) venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare i documenti;
 - (d) venga consentito al Presidente dell'Assemblea di svolgere le funzioni a lui spettanti e di intendere adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione.
- L'Assemblea si dovrà intendere svolta nel luogo in cui sarà presente il Presidente.

Articolo 11 Presidenza

- 11.1 La Presidenza è costituita dal Presidente e dai Vice Presidenti, questi ultimi fino a un massimo di tre e dal Presidente Onorario qualora nominato dall'Assemblea.
- 11.2 Il Presidente rappresenta legalmente l'Istituto, dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio, vigila e cura il funzionamento dell'Istituto, adempie a tutte le altre funzioni che siano a lui affidate dal presente Statuto o che gli siano delegate dai competenti organi sociali.
- 11.3 È di diritto Presidente dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
- 11.4 Il Presidente, quale rappresentante legale dell'Associazione, nell'esercizio delle sue mansioni, ha firma singola.

- 11.5 In caso di mancanza o di impedimento, le funzioni del Presidente vengono assunte ad ogni effetto dal Vice Presidente designato dal Presidente stesso o, in mancanza di designazione, dal Vice Presidente più anziano di età.
- 11.6 Il Presidente può delegare ad uno dei Vice Presidenti o ad altro Consigliere, anche in via continuativa, alcune delle mansioni a lui attribuite dal presente Statuto.
- 11.7 Il Presidente Onorario rimane in carica a tempo indeterminato. Egli ha una carica puramente onorifica che non comporta compiti o responsabilità di rappresentanza legale e/o operativa.
- 11.8 Il Presidente Onorario può partecipare, senza diritto di voto, all'Assemblea dei Soci (ordinaria e straordinaria) ed alle Riunioni del Consiglio Direttivo. Su specifica richiesta del Consiglio Direttivo o del Presidente, può espletare funzioni consultive in relazione a questioni di particolare rilevanza.

Articolo 12 Consiglio Direttivo

- 12.1 Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di nove membri ed è costituito dal Presidente, dai Vice Presidenti, dal Consigliere Tesoriere, dai Consiglieri nominati dall'Assemblea, nelle forme previste all'Articolo 10, comma 5 lettera b) e dal Presidente del Comitato Scientifico.
- 12.2 La convocazione del Consiglio avviene mediante lettera raccomandata (o suo equivalente elettronico) da inviarsi almeno sette giorni prima del giorno fissato per la riunione. Nei casi d'urgenza può avvenire anche con telegramma o telefax o email, da inviarsi due giorni prima.
- 12.3 Ciascun membro del Consiglio ha diritto ad un voto, a parità di voti prevale il voto del Presidente.
- 12.4 Per la validità delle sedute del Consiglio occorre sia presente almeno un terzo dei membri in carica; per la validità delle deliberazioni è necessaria la maggioranza dei voti dei membri presenti.
- 12.5 Il Consiglio direttivo può tenersi anche in audio o videoconferenza a condizione che:
- (a) possa essere accertata in qualsiasi momento l'identità degli intervenuti;
 - (b) vengano garantiti il regolare svolgimento del consiglio stesso e l'esercizio del diritto di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti iscritti all'ordine del giorno, l'esercizio del diritto di voto nonché la regolarità delle operazioni di votazione e la correttezza del processo di verbalizzazione;
 - (c) venga consentito agli intervenuti di trasmettere, ricevere e visionare i documenti;
 - (d) venga consentito al Presidente di svolgere le funzioni a lui spettanti e di intendere adeguatamente gli interventi dei consiglieri oggetto di verbalizzazione.
- Il Consiglio si dovrà intendere svolto nel luogo in cui sarà presente il Presidente.
- 12.6 Il Consiglio Direttivo dura in carica un triennio.
- 12.7 Qualora nel corso del mandato si rendesse vacante qualche posto di Consigliere, il Consiglio Direttivo provvederà ad integrarsi provvisoriamente, sottoponendo quindi la sua deliberazione all'approvazione dell'Assemblea.

- 12.8 Se il numero dei Consiglieri si riduce di oltre la metà, si deve procedere alla convocazione dell'Assemblea per ricostituire il numero dei Consiglieri.
- 12.9 Il Consiglio Direttivo:
- a) esegue le delibere dell'Assemblea;
 - b) assume le iniziative necessarie per il conseguimento dei fini dell'Istituto con facoltà di compiere tutti gli atti inerenti sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione;
 - c) approva i progetti di relazione gestionale e di bilancio annuale da sottoporre all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti o del Revisore Unico ed all'approvazione dell'Assemblea;
 - d) delibera su ogni atto di carattere, patrimoniale e finanziario;
 - e) nomina e revoca nel suo ambito sino a sei membri del Comitato Esecutivo;
 - f) ove necessario dispone la revoca delle certificazioni;
 - g) nomina e revoca il direttore dell'Istituto e gli conferisce i poteri necessari;
 - h) definisce le regole di funzionamento dell'Istituto e di erogazione dei servizi;
 - i) determina le tariffe per i servizi dell'Istituto;
 - j) nomina e revoca i membri delle Commissioni di certificazione e convalida;
 - k) nomina gli ispettori.
- 12.10 Il Consigliere Tesoriere sovrintende all'amministrazione dell'Istituto.

Articolo 13 Comitato Esecutivo

- 13.1 Il Comitato Esecutivo è composto dal Presidente e da un massimo di sei membri nominati a norma dell'Articolo 12, comma 9 lettera e) dello Statuto.
- 13.2 Il Consiglio Direttivo può delegare in tutto od in parte al Comitato Esecutivo i propri poteri.
- 13.3 Esso delibera a maggioranza assoluta dei suoi membri.

Articolo 14 Comitato Scientifico

- 14.1 Il Comitato Scientifico assicura che le decisioni di ispezione, valutazione, certificazione e convalida siano assunte salvaguardando l'imparzialità cioè si basino solamente su evidenze oggettive di conformità, raccolte durante le verifiche ispettive attraverso campionamenti significativi effettuati in modo ripetibile e si impegna affinché tali decisioni non siano influenzate dall'espressione di interessi diversi, interni o esterni all'IGQ. A tal fine:
- a) predispone ed approva le procedure per il proprio funzionamento;
 - b) determina gli indirizzi di funzionamento delle Commissioni di certificazione e convalida;

- c) tramite un proprio membro in ogni Commissione di certificazione e convalida assicura che le deliberazioni vengano prese salvaguardando l'imparzialità. Detto membro può esercitare potere di veto sulle deliberazioni stesse;
 - d) determina gli indirizzi cui il Direttore si uniforma nella redazione dei regolamenti per la certificazione;
 - e) conduce periodicamente un riesame dell'imparzialità esprimendo, tramite il proprio Presidente, al Consiglio Direttivo pareri motivati sull'imparzialità dell'Istituto;
 - f) contrasta eventuali tendenze volte a far prevalere aspetti commerciali o di altra natura;
 - g) procede, se necessario, escusse tutte le possibilità di confronto col Consiglio Direttivo, ad informare, l'assemblea, gli eventuali organismi di accreditamento, le parti interessate, le autorità, fatti salvi i requisiti di riservatezza.
- 14.2 Il Comitato Scientifico è nominato dall'Assemblea ed è costituito da un Presidente e da un minimo di sei membri. Il CNR ha facoltà di designazione di un membro.
- 14.3 La composizione del Comitato Scientifico deve essere tale da assicurare la rappresentanza dei soggetti interessati alla certificazione ed evitare che prevalgano interessi di parte. I membri del Comitato devono avere consapevolezza dell'importanza dell'imparzialità nell'operato di un organismo di certificazione per far sì che l'organismo stesso ottenga e mantenga la fiducia delle parti aventi causa.
- 14.4 Il Comitato Scientifico dura in carica un triennio ed i suoi membri possono essere riconfermati.
- 14.5 Il Comitato Scientifico può organizzare nel proprio ambito gruppi di lavoro cui sono assegnati compiti specifici.
- 14.6 Le riunioni del Comitato Scientifico sono valide quando sia presente almeno la metà dei membri in carica. Tale presenza può essere assicurata anche in audio o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale sulla trattazione degli argomenti affrontati.
- 14.7 Le deliberazioni del Comitato Scientifico sono prese con una maggioranza qualificata dei due terzi dei membri presenti. Non sono ammesse deleghe.

Articolo 15 Collegio dei Revisori dei Conti o Revisore Unico

- 15.1 Su decisione dell'Assemblea la revisione legale dei conti può essere affidata ad un organo monocratico oppure ad un collegio di revisori composto da un presidente e due membri effettivi. Il revisore unico o il presidente del collegio devono essere iscritti all'apposito registro dei revisori dei conti.
- 15.2 L'organo incaricato della revisione legale dei conti esercita le funzioni previste dalla legge e partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo ed alle Assemblee. Lo stesso resta in carica un triennio.

- 15.3 In caso di morte, di rinuncia o di decadenza del revisore unico, o di uno dei membri dell'organo collegiale l'assemblea provvede, nel più breve tempo possibile alla nuova nomina.

Articolo 16 Collegio dei Proviviri

- 16.1 Il Collegio dei Proviviri è nominato dall'Assemblea ed è composto da tre membri, tra i quali elegge il proprio Presidente. Il Collegio giudica in via definitiva sulle controversie che possono sorgere tra l'Istituto, i suoi soci e i suoi organi o su comportamenti degli stessi che siano deontologicamente censurabili.
- 16.2 Le decisioni del Collegio hanno natura di lodo arbitrale irrituale. Resta quindi escluso, per le controversie di competenza del collegio stesso, il ricorso alla giurisdizione dell'Autorità giudiziaria ordinaria.
- 16.3 I Proviviri restano in carica un triennio.

Articolo 17 Commissioni di certificazione e convalida

- 17.1 Le commissioni di certificazione e convalida deliberano in merito a rilascio, sospensione e revoca delle certificazioni o effettuano le valutazioni e convalide, tramite l'espressione di pareri motivati.
- 17.2 I membri delle commissioni sono nominati e revocati dal Consiglio Direttivo in funzione delle necessità operative dell'Istituto.
- 17.3 I membri delle commissioni sono scelti tra esperti tecnici, competenti in specifici settori.
- 17.4 Le riunioni, in caso di necessità, possono essere tenute anche per via telematica. Le commissioni possono essere consultate tramite posta o posta elettronica.
- 17.5 Apposite procedure definiscono le modalità di funzionamento delle singole commissioni

Articolo 18 Ispettorato

- 18.1 Gli ispettori vengono nominati dal Consiglio Direttivo previa qualificazione.
- 18.2 Gli ispettori svolgono istruttorie tecniche e verifiche ispettive, nel rispetto dei regolamenti e delle procedure, sotto il coordinamento della struttura tecnica dell'Istituto.

Articolo 19 Direttore

- 19.1 Il direttore è nominato e può essere revocato dal Consiglio Direttivo, dipende direttamente dal Presidente, dirige l'attività dell'Istituto e partecipa alle riunioni di tutti gli organi dell'Istituto, con facoltà di parere consultivo.
- 19.2 Il direttore, sulla base delle regole definite dal Consiglio Direttivo e degli indirizzi del Comitato di Scientifico per quanto di competenza, redige ed emette il manuale della qualità, i regolamenti e le procedure dell'Istituto.

- 19.3 Il direttore coordina e dirige l'attività di tutto il personale e dei collaboratori dell'istituto e degli ispettori, assicurando il rispetto della legislazione vigente.
- 19.4 Il direttore, su mandato del Consiglio Direttivo, sovrintende alla gestione delle attività dell'Istituto anche dal punto di vista amministrativo e contabile.

Articolo 20 Amministrazione e Patrimonio

- 20.1 Il patrimonio dell'Istituto è costituito dalle quote iniziali versate dai soci ordinari, dai contributi associativi annuali dei soci ordinari e sostenitori, da eventuali riserve costituite con avanzi d'esercizio, nonché dalle erogazioni fatte a qualunque titolo a favore dell'Istituto stesso, salvo diversa delibera dell'Assemblea.
- 20.2 L'Istituto avrà cura di determinare i corrispettivi dei servizi nella misura necessaria alla propria attività istitutiva e di sviluppo.
- 20.3 L'esercizio finanziario decorre dal primo gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 21 Scioglimento

- 21.1 L'Istituto potrà essere sciolto per deliberazione dell'Assemblea, con la maggioranza qualificata di almeno i tre quarti dei soci.
- 21.2 L'Assemblea nominerà uno o più liquidatori. L'eventuale saldo passivo residuo verrà accollato in parti uguali fra soci ordinari e soci sostenitori.
- 21.3 I beni che residueranno dalla liquidazione sociale saranno devoluti, su delibera dell'Assemblea, ad altro Ente che abbia fini analoghi o che rivesta carattere sociale o culturale, non avente comunque scopo di lucro o, in mancanza di pronunzia da parte dell'Assemblea, secondo quanto stabilisce l'Articolo 31 del Codice Civile.

Articolo 22 Norme generali

- 22.1 Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di Legge in materia.